Pareri nn. 31 e 32 del 14 ottobre 2005

IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Udita la relazione del prof. Francesco Tesauro, ha espresso il seguente parere.
Le Società "X S.r.l." e "Y S.r.l." con sede in ----------, con lettera ricevuta in data ---------- dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della ----------, hanno richiesto, alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, un parere ex art. 21 della legge 413/1991.

Decorso il termine previsto dal comma 10 del citato art. 21 le richiedenti hanno riproposto l'istanza a questo Comitato esponendo quanto segue.

Ritenuta l'opportunità di trattare congiuntamente le due istanze, di contenuto speculare, giacché concernenti la medesima fattispecie, si espone quanto segue.

PREMESSE DI FATTO

Le istanti sono due società a responsabilità limitata che svolgono attività di locazione di immobili propri nonché attività agricola.

La X S.r.l. è controllata al 100% dall'Unico socio, ------- avente sede in Guatemala e detiene una partecipazione del 32% nella società Y S.r.l. in liquidazione (il cui 68% è controllata dalla società del Guatemala citata).
Le due suddette società X S.r.l. e Y S.r.l. intendono attuare una fusione per unione con costituzione di una nuova società, successivamente alla revoca dello stato di liquidazione da parte di Y S.r.l.

In conseguenza della fusione, la nuova società recepirà in neutralità fiscale tutti gli elementi attivi e passivi facenti parte del patrimonio delle società fuse, e proseguirà la stessa attività (immobiliare di pura gestione e agricola) svolta attualmente da K S.r.l.

Le Società istanti ritengono che la prospettata operazione di fusione per unione non possa essere considerata elusiva secondo quanto previsto dall'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, perché giustificata da valide ragioni economiche e comunque non idonea a realizzare alcun risparmio di imposta.

La fusione per unione delle due Società (previa revoca dello stato di liquidazione della Y S.r.l.), infatti, viene posta in essere al fine di ridurre i costi di gestione attualmente sostenuti dalle due società, in tal modo aumentando la competitività della società risultante dalla fusione.

La creazione di una struttura societaria unica consentirebbe, ad opinione degli istanti, in caso di necessità finanziarie indotte dall' attività agricola, di proporsi agli istituti di credito e strutturare i relativi rapporti di finanziamento, con una veste maggiormente "consolidata" e potenzialmente più efficiente nel gestire le capacità di credito.

Inoltre, si afferma che non si ha aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento, né risparmio d'imposta indebito.

La società istante pone in evidenza che le due società hanno perdite fiscali pregresse (circa 46.000 Euro X S.r.l. e circa 4.000 euro Y S.r.l. in liq.ne), ma esse verrebbero comunque perdute ex art. 172, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, non essendo presenti tutti i requisiti posti da tale norma ai fini della riportabilità post fusione.

Inoltre la tassazione complessiva delle due società non differisce dalla tassazione della società risultante dalla fusione.

Infine, si dichiara che l'unico socio della società risultante dalla fusione, non effettuerà nel breve termine alcuna cessione delle proprie quote, neppure in parte.

MOTIVI

In base a quanto esposto nell'istanza, le operazioni prospettate e la continuazione dell'attività imprenditoriale da parte della società risultante dalla fusione non comporteranno né la sottrazione al regime d'impresa dei beni oggi posseduti dalle due società esistenti, né sottrazione all'imposizione delle plusvalenze derivanti dalla eventuale cessione dei beni che confluiranno nella società costituenda.

L'operazione di fusione in esame non presenta caratteri di elusività in quanto appare sorretta da valide ragioni economiche ed, inoltre, non rivolta all'aggiramento di norme tributarie, atteso che, come indicato dalle società istanti, a seguito della fusione le perdite fiscali pregresse non potranno essere riportate nella società risultante dalla fusione e la società controllante non intende cedere le partecipazioni della società risultante dalla fusione.

Restano impregiudicate le ragioni dell'amministrazione finanziaria ove emergessero circostanze non dichiarate.

P.Q.M.

La soluzione prospettata dalle società istanti è accolta.